



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Lavoro

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia			
Vicepresidente	Marino	Zorzato			
Assessori	Renato	Chisso			
	Roberto	Ciambetti			
	Luca	Coletto			
	Maurizio	Conte			
	Marialuisa	Coppola			
	Elena	Donazzan			
	Marino	Finozzi			
	Massimo	Giorgetti			
	Franco	Manzato			
	Remo	Sernagiotto			
	Daniele	Stival			
	Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 337 del 6.03.2012

OGGETTO: Disposizioni in materia di tirocini.
Deliberazione/CR n. 147 del 29.12.2011

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento è finalizzato a disciplinare l'utilizzo dei tirocini nella Regione del Veneto in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 alla luce dell'art. 11 DL 138/2011 convertito con legge 148/2011

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" all'art. 41, comma 4, ha previsto che la Giunta regionale adotti disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, prevedendo, al successivo comma 5, gli oggetti di tale disciplina:

- i limiti numerici dei tirocini;
- le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
- la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi, estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità;
- le caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;
- i criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;
- le modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.

Nell'assumere tali disposizioni la Giunta, oltre ai pareri degli organismi di concertazione e di coordinamento istituzionale di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 3 del 2009, deve acquisire anche il parere della Commissione consiliare competente.

E' noto che la materia dei tirocini attiene all'ambito della formazione e del lavoro e rientra, perciò, a pieno titolo, nella competenza legislativa regionale. Tuttavia, la scorsa estate il legislatore nazionale, con il decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito con legge 14.09.2011 n. 148, all'art. 11 è intervenuto sulla materia prevedendo un livello essenziale di tutela per l'attivazione dei tirocini. La finalità è di limitare i possibili abusi di tale istituto e di promuovere al contempo, quale strumento fondamentale per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, il contratto di apprendistato.

Per fare questo la norma nazionale ha stabilito, da un lato, la necessità che le Regioni disciplinino puntualmente i soggetti promotori affinché questi possano garantire la serietà dei tirocini e, dall'altro lato, ha previsto che, di norma, possano essere promossi tirocini unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio e per una durata non superiore a 6 mesi proroghe comprese.

L'entrata in vigore di questa disposizione ha peraltro creato molte incertezze interpretative anche nella nostra Regione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con propria circolare n. 24 del 12.09.2011 ha chiarito che esistono molte tipologie di tirocinio e che questa, pur rimanendo tipicamente un'esperienza formativa e di orientamento, può diversificarsi a seconda dei soggetti che sono coinvolti. Infatti, oltre ai tirocini propriamente formativi e di orientamento destinati ai giovani, vi sono i tirocini curriculari, che riguardano allievi e studenti all'interno dei percorsi di studio, i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro per disoccupati e inoccupati, i c.d. tirocini estivi di orientamento e altre ancora più specifiche tipologie.

Il tirocinio non è, in ogni caso, un rapporto di lavoro, ma un'esperienza che si svolge in ambito lavorativo finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione.

La legge regionale, pur richiamando i soli tirocini formativi e di orientamento può riferirsi a tutte le diverse forme di tirocinio che hanno, pur con caratteristiche diversificate, comune finalità formativa e di orientamento.

Con il presente provvedimento pertanto si intende dare attuazione organica al disposto dell'art. 41 della legge regionale n. 3 del 2009 dettando disposizioni su tutti gli aspetti previsti dal comma 5, nel rispetto dei livelli essenziali e dei principi fondamentali della legislazione nazionale.

Le disposizioni approvate con il presente atto e contenute nell'**allegato A** sono perciò un testo organico per l'applicazione del tirocinio in Veneto. Le sole tipologie di tirocinio escluse dalla regolazione sono i tirocini curriculari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l'accesso alla professione, disciplinati da specifiche normative di settore, e i tirocini per i migranti extracomunitari all'interno delle quote di ingresso, soggetti a normativa speciale.

L'ambito di applicazione della disciplina perfezionato il procedimento di approvazione, sono i tirocini che si svolgono materialmente in luoghi di lavoro della Regione Veneto presso datori di lavoro pubblici o privati.

L'**allegato A**, parte integrante della presente deliberazione, definisce i soggetti destinatari in relazione alle diverse tipologie di tirocinio, i limiti numerici di tirocini avviabili contemporaneamente presso lo stesso soggetto ospitante, i soggetti promotori di tirocini e le caratteristiche che devono avere, essendo questi ultimi, in particolare, garanti della qualità dell'esperienza formativa. Sono inoltre definiti, nel rispetto dei limiti nazionali e dell'art. 41 della legge regionale n. 3 del 2009, le diverse durate del tirocinio, la non ripetibilità presso il medesimo soggetto ospitante, ad eccezione che per disabili o svantaggiati all'interno di percorsi riabilitativi su richiesta dei servizi pubblici e dei tirocini estivi di orientamento.

Per ciascun tirocinio deve essere sottoscritta una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, oltre a un piano formativo che deve contenere le finalità e gli obiettivi specifici del tirocinio in riferimento alle competenze da acquisire, le attività a cui il tirocinante va adibito per l'apprendimento di tali competenze e le eventuali facilitazioni. Gli schemi di convenzione e progetto formativo saranno successivamente demandati all'approvazione della Direzione competente in materia di lavoro.

Particolare attenzione è riservata all'attività di accompagnamento da parte dei tutor, cioè delle persone che hanno il compito di seguire il tirocinante nel percorso formativo, sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante. Alla fine del percorso il datore di lavoro presso cui si è svolta l'esperienza rilascia al tirocinante un'attestazione riguardante l'attività svolta e le competenze acquisite.

Come previsto dall'art. 41, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2009, il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del Comitato di coordinamento istituzionale che nelle sedute del 29.11.2011 hanno espresso parere favorevole.

Con Deliberazione/CR 147 del 29 dicembre 2011 è stato chiesto il parere alla commissione consiliare competente in materia di lavoro, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 26 gennaio 2012 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole con le seguenti modifiche recepite nell'**allegato A** alla presente deliberazione:

- all'art. 6 dell'**allegato A** l'inserimento tra i soggetti promotori di tirocini delle cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale per la promozione di esperienze di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio che sono stati presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo;
- al comma 2 dell'art. 5 dell'**allegato A** l'eliminazione delle parole "inserimento lavorativo soggetti svantaggiati" riportate tra parentesi;
- la possibilità di prevedere nel provvedimento e nelle allegate disposizioni la corresponsione di rimborso spese ai soggetti tirocinanti, riportata all'art. 12 comma 4 dell'**allegato A**.

La Giunta regionale, su indicazione della terza commissione consiliare, si impegna a favorire la realizzazione di tirocini di qualità, anche sostenendo, compatibilmente con le risorse regionali, la possibilità di riconoscere ai tirocinanti erogazioni a titolo di rimborso spese, attraverso i soggetti promotori, i soggetti ospitanti o altre forme.

Delle suddette modifiche saranno informati i componenti degli organismi di concertazione succitati nella prima seduta utile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 11 DL 13.08.2011 n. 138, convertito con legge 14.09.2011 n. 148;
- Visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;
- Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;
- Visto l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
- Visto il parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali e dal Comitato di coordinamento istituzionale del 29.11.2011;
- Vista la CR n. 147 del 29.12.2011;
- Visto il parere favorevole con modifiche della terza commissione consiliare n. 205 del 26.01.2012;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'**allegato A** alla presente deliberazione "Disposizioni in materia di tirocinio in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3", integrato con le modifiche di cui in premessa, indicate dalla terza Commissione Consiliare;
3. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



***Disposizioni in materia di tirocini
ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 3 del 2009***

- <u>Art. 1 Definizioni</u>	2
- <u>Art. 2 Ambito di applicazione</u>	4
- <u>Art. 3 Tirocinanti</u>	4
- <u>Art. 4 Soggetti ospitanti</u>	5
- <u>Art. 5 Limiti numerici di tirocini</u>	5
- <u>Art. 6 Soggetti promotori</u>	6
- <u>Art. 7 Durata</u>	7
- <u>Art. 8 Ripetibilità del tirocinio</u>	8
- <u>Art. 9 Impegno orario</u>	8
- <u>Art. 10 Copertura assicurativa</u>	8
- <u>Art. 11 Convenzioni</u>	9
- <u>Art. 12 Progetto formativo</u>	9
- <u>Art. 13 Tutorato</u>	10
- <u>Art. 14 Attestazione delle competenze</u>	11
- <u>Art. 15 Comunicazioni agli Organi competenti</u>	11
- <u>Art. 16 Controlli, sanzioni e monitoraggio</u>	12

Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 3 del 2009

Art. 1 Definizioni

I. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:

- 1) “tirocinio”: esperienza lavorativa e formativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità;
- 2) “tirocini curricolari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- 3) “tirocini per l’accesso alla professione”: periodo di pratica professionale richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;
- 4) “tirocini formativi e di orientamento”: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- 5) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;
- 6) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi, in coerenza con il percorso formativo degli allievi e studenti;
- 7) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999;
- 8) “disabili”: soggetti iscritti all’elenco provinciale disabili come previsto della legge 68/99;
- 9) “soggetti in condizione di svantaggio”: soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, nonché soggetti in situazioni di fragilità sociale evidenziate nell’art. 22 della legge 8 novembre 2000 n. 328, per i quali un servizio pubblico definisca l’opportunità di un tirocinio con funzione anche riabilitativa
- 10) “categorie particolari di persone svantaggiate”: soggetti appartenenti a specifiche categorie nell’ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione o dalle Province;

- 11) "migranti extracomunitari": soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli articoli 40 e 44 - bis, del D.P.R. 394/1999;
- 12) "studente": soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale;
- 13) "neo qualificato": soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale;
- 14) "neo diplomato": soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- 15) "neo laureato": soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea;
- 16) "neo dottorato": soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca;
- 17) "soggetto promotore": il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio progettando i contenuti, lo svolgimento, assumendo la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
- 18) "soggetto ospitante": tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio;
- 19) "tutor aziendale": lavoratore esperto, con competenze professionali in grado di garantire il buon esito del tirocinio, indicato dal datore di lavoro con il compito di affiancare il tirocinante nello svolgimento dell'esperienza di tirocinio;
- 20) "tutor didattico-organizzativo": la persona individuata dal soggetto promotore con il compito di definire il progetto formativo e supportarne la realizzazione;
- 21) "progetto formativo": il progetto che delinea il percorso formativo del soggetto durante il periodo di tirocinio;
- 22) "libretto formativo": libretto personale del lavoratore, come definito nel Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che raccoglie le competenze acquisite durante la formazione formale, non formale e informale secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
- 23) "attestazione delle competenze": documento che individua le competenze acquisite al termine del tirocinio.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto.
2. Sono esclusi i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, e i tirocini per l'accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore nonché i tirocini per i migranti extracomunitari

Art. 3
Tirocinanti

1. Possono effettuare un'esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa e che hanno assolto l'obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:

SOGGETTI	TIPOLOGIA DI TIROCINIO
- Neo qualificati - Neo diplomati - Neo laureati - Neo dottorati	Tirocini formativi e di orientamento
- Disoccupati / Inoccupati - Disabili - Soggetti in condizione di svantaggio - Categorie particolari di persone svantaggiate	Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
- Studenti	Tirocini estivi di orientamento

Art. 4
Soggetti ospitanti

1. Possono ospitare tirocini tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Art. 5
Limiti numerici di tirocini

1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:

- a) soggetto ospitante senza dipendenti o con dipendenti a tempo indeterminato fino a cinque: un tirocinante;
- b) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da sei a diciannove: fino a un massimo di due tirocinanti;
- c) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da venti e oltre: fino a un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.

2. Nei casi in cui il soggetto ospitante sia una Cooperativa sociale di tipo B si applicano i seguenti limiti:

- a) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato fino a cinque: fino a un massimo di due tirocinanti;
- b) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da sei a diciannove: fino a un massimo di quattro tirocinanti;
- c) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da venti e oltre: fino a un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 6
Soggetti promotori

1. Possono promuovere un'esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:

SOGGETTI	TIPOLOGIA DI TIROCINIO
- Servizi per l'Impiego delle Province	Tirocini formativi e di orientamento Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo Tirocini estivi di orientamento
- Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)	Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto un Patto di Servizio e che hanno in corso un Piano di Azione Individuale in cui è previsto lo svolgimento di un tirocinio Tirocini formativi e di orientamento
- Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"	Tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente agli ex allievi) Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi
- Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.)	Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo
- Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie	Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri studenti
- - Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali	Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio presi in carico per

	effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo
--	--

Art. 7 **Durata**

1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:

- a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
- b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
 - per soggetti disoccupati/inoccupati: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
 - per disabili: massimo 18 mesi, proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;
 - per soggetti in condizione di svantaggio: massimo 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 18 mesi;
 - per categorie particolari di persone svantaggiate: massimo 9 mesi, proroghe comprese;
- c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.

2. La durata minima dei tirocini formativi e di orientamento non può essere inferiore a 2 mesi.

Art. 8 **Ripetibilità del tirocinio**

1. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio,
2. Tale disposizione non si applica per i soggetti disabili o svantaggiati che svolgono tirocini anche di natura riabilitativa su espressa richiesta dei servizi pubblici che hanno in carico la persona e ai tirocini estivi di orientamento.

Art. 9 **Impegno orario**

1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
2. Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.

Art. 10
Copertura assicurativa

1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La convenzione di cui all'art. 11 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa.

Art. 11
Convenzioni

1. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

2. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

3. Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) che il tirocinante non verrà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
- c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, di non aver effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi 6 mesi per mansioni equivalenti

Art. 12
Progetto formativo

1. Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

2. Nel caso di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di soggetti in condizione di svantaggio, il servizio sociale pubblico competente sottoscriverà a sua volta il progetto o, attesterà comunque con idonea dichiarazione di condividere gli elementi del progetto stesso, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 22 della legge n. 328/2000.

3. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti e gli estremi delle polizze assicurative.

4. Infine, il progetto deve contenere l'indicazione:

- a) delle finalità e obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui l'esperienza è finalizzata con riferimento a una o più figure professionali secondo la Classificazione delle Professioni Istat 2011;
- b) delle attività previste per l'acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e delle relative modalità di svolgimento;
- c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc...).

Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

5. Per i tirocini che coinvolgono soggetti in condizione di svantaggio le finalità, gli obiettivi specifici, le attività previste e le relative modalità svolgimento, verranno rimodulati in funzione del contenuto "riabilitativo" e delle effettive finalità del tirocinio stesso.

6. Fatta eccezione per i tirocini che coinvolgono disabili, soggetti in condizione di svantaggio e categorie particolari di persone svantaggiate, non sono ammessi progetti formativi che facciano riferimento ad un profilo professionale elementare, connotato da compiti generici e ripetitivi.

Art. 13 **Tutorato**

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore garantisce la presenza di un tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale.

2. Il tutor didattico-organizzativo ha il compito di organizzare il tirocinio, predisporre, in raccordo con il tutor aziendale, il progetto formativo, assicurare la valenza formativa del tirocinio, fornire assistenza al tirocinante sia prima dell'avvio che durante lo svolgimento del tirocinio, monitorare le attività svolte secondo quanto previsto dal progetto formativo.

3. Il tutor aziendale ha il compito di affiancare il tirocinante nell'apprendimento sul lavoro. Partecipa alla stesura del progetto formativo in ordine alla sua fattibilità, predispone gli aspetti di carattere organizzativo secondo quanto previsto dal progetto formativo.

4. Il tutor aziendale è il riferimento per il tutor didattico-organizzativo per ogni aspetto relativo all'organizzazione e allo svolgimento del tirocinio.

5. Il tutor aziendale va individuato tra il personale stabilmente operante nell'unità produttiva in cui si svolge il tirocinio, ivi compreso l'imprenditore, il libero professionista ed il socio collaboratore, anche senza dipendenti.

Art. 14 **Attestazione delle competenze**

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante, sulla base delle valutazioni del tutor aziendale, rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.

2. Fatta eccezione per i tirocini che coinvolgono soggetti in condizione di svantaggio, le competenze saranno registrate nel libretto formativo ex D.lgs 276/2003.

Art. 15

Comunicazioni agli Organi competenti

1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio.
2. Il soggetto promotore adempie agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Provinciale del Lavoro, mediante invio telematico all'apposito servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto.

Art. 16

Controlli, sanzioni e monitoraggio

1. La Regione del Veneto promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio anche presso i soggetti promotori
2. Nel caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tirocini, da parte dei soggetti promotori, la Regione adotta nei loro confronti i provvedimenti restrittivi previsti dai sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.
3. La Regione del Veneto realizza, nel primo anno di applicazione della presente disciplina, un monitoraggio semestrale sull'andamento dei tirocini sotto ogni profilo quali-quantitativo e presenta un apposito rapporto alla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali e alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro. Dal secondo anno il monitoraggio è annuale.

